

Deliberazione N. 59
adottata il 30/06/2020

ORIGINALE

Adunanza ordinaria di 1ª convocazione – seduta pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

Presiede la seduta il Presidente Avv. ANDREA COLOGNO

Partecipa il Vice Segretario Dott. ANTONIO NOCERA

All'appello risultano:

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| IMERI Juri Fabio | Sindaco | Presente |
| RIGANTI Jacopo Lorenzo | Consigliere | Presente |
| CIOCCA Alessandro | Consigliere | Presente |
| FERRI Giulio | Consigliere | Presente |
| GIUSSANI Francesco | Consigliere | Presente |
| PREMOLI Monica | Consigliere | Presente |
| COLOGNO Andrea | Consigliere | Presente |
| CONTI Maria Adelaide | Consigliere | Presente |
| FUMAGALLI Giancarlo | Consigliere | Presente |
| GHIGGINI Marco | Consigliere | Presente |
| FRIGERIO Lorena | Consigliere | Presente |
| MOLTENI Erik | Consigliere | Presente |
| ROSSONI Laura Clementina | Consigliere | Presente |
| SONZOGNI Stefano | Consigliere | Presente |
| RONCHI Cristina | Consigliere | Presente |
| CALVI Emanuele | Consigliere | Presente |
| PIGNATELLI Gianluca | Consigliere | Presente |

e con la partecipazione degli assessori:

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------------|----|
| PEZZONI Giuseppe | SI | VAILATI Sabrina | SI |
| MANGANO Basilio Antonino | SI | ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina | SI |
| NISOLI Alessandro | SI | | |

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed in particolare, l'allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione del servizio rifiuti 2018-2021;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 107, comma 2 del D. L. n. 18/2020 che dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020 (Legge di conversione n. 27 del 24.04.2020);

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 58 assunta in data odierna con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto in conformità al nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) previsto da ARERA, che prevede un costo complessivo pari ad € 4.607.718,29;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 29.04.2014, come da ultimo aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 adottata in data odierna;

RICHIAMATO il 1° comma dell'art. 33 del regolamento comunale per l'applicazione della Tari, che rinvia alla annuale delibera di approvazione delle tariffe TARI la definizione delle date di scadenza del versamento;

RITENUTO di stabilire per il corrente anno la scadenza del versamento in tre rate scadenti come di seguito:

- 1^ rata in acconto pari al 35% del dovuto con scadenza al 31 luglio 2020;
- 2^ rata in acconto pari al 35% del dovuto con scadenza al 31 ottobre 2020;
- 3^ rata a saldo del dovuto per l'esercizio 2020 con scadenza al 10 dicembre 2020;

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede:

- all'art. 1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- all'art. 1, comma 677, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- all'art. 1, comma 655, che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n.248, convertito con modificazioni dalla L.

28.02.2008 n. 31; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

VISTO l'allegato prospetto di calcolo recante le tariffe della TARI per l'anno 2020, elaborate tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158 ed in modo tale da assicurare la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti (documento allegato sub. A);

RICORDATO inoltre che alle tariffe così definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5% come deliberata dalla Provincia di Bergamo;

RICHIAMATO il comma 653 dell'art 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che impone ai comuni di avvalersi dall'anno 2019 delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio e che quindi nella determinazione dei costi del servizio si è tenuto conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI e ritenuto di ripartire il costo complessivo del servizio attribuendo una percentuale del 55% alle utenze domestiche e una percentuale del 45% a quelle non domestiche, come risultante dal dato storico ormai consolidato degli ultimi esercizi;

VISTA la deliberazione ARERA n 158 del 7 maggio 2020 relativa alla "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19" che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i comuni devono riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

RICHIAMATO l'art. 26 bis "Ulteriori agevolazioni" del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI;

CONSIDERATO necessario, stante l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dallo Stato sotto un duplice aspetto, ossia da un lato riconoscere un minor onere dovuto ad una più che probabile contrazione dei rifiuti prodotti e dall'altro assicurare un supporto indiretto all'economia locale con una riduzione dell'onere dovuto in relazione alla difficile situazione economica per l'appunto connessa alla forzata chiusura delle attività;

RITENUTO quindi opportuno introdurre una riduzione del 50% della quota variabile per le seguenti categorie di utenti:

01. Associazioni, biblioteche, musei, oratori, scuole (ballo, guida, asili nido, materne, ecc.)
 02. Cinematografi, teatri
 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, ad eccezione dei distributori di carburante;
 06. Autosaloni, esposizioni
 07. Alberghi con ristorante
 08. Alberghi senza ristorante
 13. Calzature, ferramenta, negozi abbigliamento, libreria, cartoleria e altri beni durevoli
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 17. Attività artigianali tipo botteghe, ad eccezione delle tintorie, lavanderie e lavasecco;
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi
 23. Birrerie, hamburgerie, mense
 24. Bar, caffè, pasticceria
 30. Discoteche, night club, sale gioco
- Dette categorie di utenze riceveranno l'avviso di pagamento già ridotto nella misura di cui sopra;

Sono escluse dalla agevolazione le seguenti categorie, non avendo subito alcun blocco dell'attività:

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, aziende orticole e florovivaistiche senza vendita diretta, maneggio cavalli
04. limitatamente ai distributori di carburante;
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

- 10. Ospedale in convenzione
- 12. limitatamente a banche ed istituti di credito;
- 17. limitatamente alle tintorie, lavanderie e lavasecco;
- 20.1 Attività industriali superiori a 15000 mq – in convenzione
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 27. limitatamente ad ortofrutta e pescherie;
- 28. Ipermercati di generi misti, centri commerciali
- 31. Aziende cerealicole e zootecniche

Tutte le altre attività ricadenti nelle categorie non ricomprese negli elenchi precedenti e precisamente:

- 05. Aree scoperte attività produttive
- 11. Agenzie, assicurazioni, uffici
- 12. limitatamente agli studi professionali
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 26. Plurilicenze alimentari e miste
- 27. limitatamente a pizzerie al taglio

potranno usufruire dell'agevolazione di cui sopra a condizione che siano rimaste chiuse per almeno 15 giorni continuativi durante il periodo di lockdown. I soggetti interessati dovranno attestare con apposita autocertificazione il periodo di chiusura totale dell'attività, da trasmettere all'ufficio tributi del comune entro il termine perentorio del 30 settembre 2020, tramite PEC all'indirizzo: comune.treviglio@legalmail.it;

CONSIDERATO che le agevolazioni di cui sopra determineranno una spesa stimata in € 270.000,00 da porre a carico del bilancio comunale;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 1);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 1);

DATO ATTO che la proposta di delibera è stata esaminata dal Vice Segretario in ordine alla conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa per mezzo di sistema elettronico di rilevazione:

- Favorevoli n. 11 (Imeri, Ciocca, Cologno, Conti, Ferri, Frigerio, Fumagalli, Ghiggini, Giussani, Premoli, Riganti);
- Astenuti n. 6 (Calvi, Molteni, Pignatelli, Ronchi, Rossoni, Sonzogni);

UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

DI DETERMINARE per l'anno 2020 le tariffe relative alla TARI, come riportato nel prospetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);

DI PREVEDERE, in applicazione di quanto sopra, un'entrata sul cap. 811 denominato "Tassa rifiuti (TARI)" del bilancio 2020 di € 4.607.718,29, oltre ad € 230.385,91 quale contributo TEFA che, dall'anno 2020 verrà direttamente riversato alla provincia di Bergamo senza transitare sul bilancio comunale;

DI DESTINARE il gettito derivante dall'applicazione del tributo in oggetto alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

DI STABILIRE per il corrente anno la scadenza del versamento in tre rate come di seguito:

- 1^ rata in acconto pari al 35% del dovuto con scadenza al 31 luglio 2020;
- 2^ rata in acconto pari al 35% del dovuto con scadenza al 31 ottobre 2020;
- 3^ rata a saldo del dovuto per l'esercizio 2020 con scadenza al 10 dicembre 2020;

DI STABILIRE una riduzione del 50% della quota variabile delle utenze non domestiche come dettagliatamente descritto in premessa;

DI DARE ATTO che le riduzioni di cui sopra ammontano ad una spesa complessiva presunta pari ad € 270.00,00 che trovano copertura con mezzi propri di bilancio al capitolo 52013 denominato "*Fondo agevolazione TARI*";

DI TRASMETTERE la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione (voti favorevoli n. 11 Imeri, Ciocca, Cologno, Conti, Ferri, Frigerio, Fumagalli, Ghiggini, Giussani, Premoli, Riganti - Astenuti n. 6 Calvi, Molteni, Pignatelli, Ronchi, Rossoni, Sonzogni), immediatamente eseguibile, nel rispetto dell'art. 134.4 TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dovendo applicare immediatamente le nuove tariffe per la formazione del ruolo con scadenza della prima rata al 31 luglio 2020.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Avv. ANDREA COLOGNO

Il Vice Segretario Dott. ANTONIO NOCERA